

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

**INDICE**

1.	SCOPO
2.	DEFINIZIONI
3.	ABBREVIAZIONI
4.	PROCEDURA
4.a	PRENOTAZIONE ED ESAMI PRE- VISITA
4.b	PRIMO ACCESSO
4.c	ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI CONSULENZA ALCOLOGICA
4.d	PRIMO ACCERTAMENTO
4.e	SECONDO ACCERTAMENTO
4.f	ACCERTAMENTI SUCCESSIVI

**1. SCOPO**

Il presente atto è stato predisposto al fine di assicurare e rendere omogenei in ambito regionale:

- gli accertamenti finalizzati alla revisione delle capacità fisiche e psichiche per la guida di autoveicoli in casi di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- il supporto specialistico alcolico alle Commissioni Mediche Locali;
- un'adeguata informazione mirata ad indurre nei soggetti interessati una maggiore consapevolezza rispetto alla pericolosità, per sé e per gli altri, degli effetti del consumo di alcol sulla guida.

**2. DEFINIZIONI**

**CENTRO DI CONSULENZA ALCOLOGICA:** servizio ambulatoriale di valenza aziendale in cui operano specialisti con specifiche competenze alcoliche.

**REMISSIONE:** condizione in cui non risultano soddisfatti i criteri diagnostici per abuso o dipendenza da etanolo in soggetti con precedenti diagnosi delle medesime patologie per un periodo ininterrotto:

- ≥ 3 (tre) mesi → remissione protratta;
- ≥ 12 (dodici) mesi → remissione completa.

**3. ABBREVIAZIONI**

NCS	Nuovo Codice della Strada
CML	Commissione Medica Locale
CCA	Centro di Consulenza Alcolica

**4. PROCEDURA**

La formale istituzione dei CCA compete alle Direzioni delle Aziende USL regionali.

Le Aziende USL per individuare gli specialisti da impegnare nel CCA si avvarranno dei Responsabili dei Dipartimenti delle Dipendenze o, ove non costituiti, dei Ser.T. con equipe alcolica operativa ai sensi della Delibera CRT 281/1998.

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

L'ASL 10 di Firenze, d'intesa con l'AO Careggi, potrà altresì avvalersi del Responsabile del Centro Alcolologico Regionale.

**4.a PRENOTAZIONE ED ESAMI PRE-VISITA**

Il conducente incorso nella violazione dell'art. 186 del NCS è tenuto a prenotare la visita della CML secondo le modalità organizzative locali (Centro Unico di Prenotazione, Sportello Unico della Prevenzione, segreteria CML, ecc.).

Contestualmente alla prenotazione al conducente sono consegnati:

- I. un depliant informativo;
- II. la prescrizione dei markers bioumorali indicativi di abuso di alcool: -glutamyl transpeptidase (GT), emocromo per mean corpuscular volume (MCV), aspartate-aminotransferase (AST), alanine-aminotransferase (ALT).

La prescrizione di ulteriori esami, tra i quali il CTD, è a discrezione della CML.

La data di effettuazione degli esami richiesti dalla CML è assunta quale TEMPO 0.

Il conducente è tenuto ad eseguire gli esami presso un Laboratorio d'Analisi, pubblico o privato accreditato, con oneri a proprio carico.

L'appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettui il prelievo.

Il referto, in busta chiusa, è inviato dal Laboratorio alla CML e/o consegnato all'interessato/a, in base alle regole organizzative prescelte a livello locale.

**4.b PRIMO ACCESSO**

La CML raccoglie l'anamnesi ed effettua la visita e, a termine degli accertamenti, assume per iscritto il giudizio che sarà diverso nei due seguenti casi.

**Caso A.** Presenza contemporanea delle seguenti condizioni:

- I. prima violazione dell'art. 186 del NCS;
- II. anamnesi negativa per disturbi da uso di alcool;
- III. parametri ematochimici non significativi per abuso di alcool;
- IV. assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate.

La CML esprime GIUDIZIO D'IDONEITÀ con periodo di validità della patente di guida, di norma, fino a 12 (dodici) mesi.

**Caso B.** Presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- I. recidiva nella violazione dell'art. 186 del NCS,
- II. anamnesi positiva per disturbi da uso di alcool,
- III. reperti clinici e/o ematochimici di patologie alcol-correlate.

La CML:

SOSPENDE IL GIUDIZIO ove al conducente la patente sia già stata ritirata;

ESPRIME GIUDIZIO MOTIVATO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA ove la patente non sia stata ritirata;

RICHIEDE LA CONSULENZA SPECIALISTICA inviando in busta chiusa al CCA la richiesta in cui riporta i reperti clinici ed ematochimici e le altre condizioni che l'hanno determinata.

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

La CML indirizza il conducente al CCA, nei giorni e orari prestabiliti a livello locale, e lo informa che potrà presentare altri eventuali referti di laboratorio, copie conformi di cartelle cliniche, schede di dimissione ospedaliera e/o altra documentazione attinente e disponibile.

Ove ne ravvisi l'opportunità, invita altresì il conducente a rivolgersi anche al servizio alcologico pubblico di riferimento territoriale.

#### **4.c ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI CONSULENZA ALCOLOGICA**

Nel Caso B il conducente è tenuto a prenotare l'accesso al CCA secondo le modalità organizzative locali (Centro Unico di Prenotazione, ecc.).

Lo specialista del CCA integra l'anamnesi, esegue la visita alcologica ed il colloquio clinico, prescrive i seguenti markers biomorali, GT, MCV e CDT avvalendosi anche di altri test ove ne ravvisi l'opportunità.

L'interessato dovrà eseguire gli esami in un range da 35 a 40 giorni dal tempo 0.

La prescrizione di altri esami, biomorali e/o strumentali, utili per le diagnosi differenziali è a discrezione dello specialista del CCA.

Il conducente è tenuto ad eseguire gli esami presso strutture pubbliche o del privato accreditato, con oneri a proprio carico.

L'appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettui il prelievo.

Il referto dell'esame è di proprietà del paziente/conducente ed è consegnato all'interessato, in busta chiusa, il quale lo porta al CCA, salvo che venga inviato dal laboratorio al CCA, in accordo col paziente, in base alle regole organizzative prescelte a livello locale.

Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA sono effettuate con oneri a carico del conducente che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali.

Completato l'iter diagnostico il CCA invia alla CML, in busta chiusa, la relazione in cui lo specialista esprime una diagnosi di stato attuale.

Copia della relazione controfirmata dall'interessato è conservata agli atti del CCA.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il CCA inviterà l'interessato a rivolgersi per le cure del caso al servizio alcologico pubblico di riferimento territoriale.

#### **4.d PRIMO ACCERTAMENTO**

In base alla relazione del CCA ed all'eventuale ulteriore documentazione prodotta a cura del conducente, la CML assumerà i giudizi di seguito riportati.

**Caso B.1** Caso B con diagnosi di abuso o dipendenza da alcol.

La CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi con la seguente eccezione.

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

**Caso B.1.a** Conducente che produca alla CML certificazione rilasciata da medico del servizio pubblico attestante terapia avversivante in corso (*disulfiram per os*).

Per patenti di categoria A e B la CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ per un periodo di norma non inferiore a tre e non superiore a 6 mesi, fatti salvi i casi accuratamente selezionati e certificati dall'equipe alcolica per i quali la CML può esprimere giudizio di idoneità per un periodo non superiore a sei mesi; per patenti di categorie superiori la CML di norma esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITA' TEMPORANEA NON INFERIORE A SEI MESI.

Per casi di somministrazione di disulfiram mediante impianto sottocutaneo la CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA.

**Caso B.2** Caso B in assenza di diagnosi d'abuso o dipendenza da alcol.

La CML esprime GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 6 (sei) mesi per patenti di categoria A e B e fino a 3 (tre) mesi per categorie superiori.

#### **4.e SECONDO ACCERTAMENTO**

In tutti i casi A e B, in prossimità del termine del periodo di limitazione della validità della patente o della temporanea non idoneità alla guida, il conducente prenoterà secondo le modalità organizzative locali sia la nuova visita della CML che la prescrizione dei markers bioumorali indicativi d'abuso di alcool.

Il conducente in cura presso un servizio alcolico pubblico potrà produrre alla CML certificazione, rilasciata dal medesimo servizio, attinente la diagnosi di stato attuale ed i trattamenti effettuati nel periodo.

La CML dopo la visita e l'esame dei referti di laboratorio e di eventuale ulteriore documentazione, assumerà per iscritto i diversi giudizi con riferimento ai seguenti casi.

**Caso C.** Secondo accesso **Caso A** e contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- I. assenza di altre violazioni dell'art. 186 del NCS;
- II. permanenza della negatività anamnestica per disturbi da uso di alcool;
- III. conferma di parametri ematochimici non significativi per abuso di alcool;
- IV. assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate.

La CML esprime GIUDIZIO D'IDONEITÀ con periodo di validità invariato rispetto alle previsioni di legge.

**Caso D.** Secondo accesso **Caso A** ed almeno una delle seguenti condizioni:

- I. altra violazione dell'art. 186 del NCS,
- II. anamnesi positiva per disturbi da uso di alcool,
- III. reperti clinici e/o ematochimici di patologie alcol-correlate.

Il conducente rientra nel Caso B. La CML procede come al Caso B.

**Caso E.** Secondo accesso **Caso B.1.**

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

Il conducente rientra nel Caso B. La CML procede come al Caso B con le seguenti eccezioni.

**Caso E.1** Conducente che produca certificazione, rilasciata da medico di un servizio alcologico pubblico, che attesti terapia avversivante in corso (*disulfiram*).

Il conducente rientra nel Caso B.1.a. La CML esprime il corrispondente giudizio.

**Caso E.2** Conducente che produca attestazione di un trattamento in atto con parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol e diagnosi di remissione protratta, rilasciate da un servizio alcologico pubblico.

Il conducente è equiparato al Caso B.1.a. La CML esprime il corrispondente giudizio.

**Caso F.** Secondo accesso **Caso B.1.a.**

La CML procede come al Caso B con la seguente eccezione.

**Caso F.1** Conducente che produca nuova certificazione, rilasciata da servizio alcologico pubblico, che confermi terapia avversivante per os in corso o attesti altro trattamento in atto con parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol.

La CML esprime GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi per patenti di categoria A e B e fino a 6 (sei) mesi per categorie superiori.

**Caso G.** Secondo accesso **Caso B.2** e presenza contemporanea delle seguenti condizioni

- I. parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol;
- II. assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate.

GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.

**Caso H.** Secondo accesso **Caso B.2** e conducente che produca certificazione rilasciata da servizio alcologico pubblico che confermi l'assenza di diagnosi d'abuso o dipendenza da alcol.

GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.

In ogni altra fattispecie la CML procederà come al Caso B.

#### **4.f ACCERTAMENTI SUCCESSIVI**

Ai successivi accessi ove la CML attesti, mediante la visita e l'esame dei referti di laboratorio e di eventuale altra documentazione, il permanere del conducente nelle condizioni che in precedenza abbiano comportato un giudizio d'idoneità con limitazione del periodo di validità della patente, procederà come di seguito indicato.

**Caso I.** Precedente validità fino a 3 mesi (solo categorie superiore alla B)

GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 6 (sei) mesi.

**Caso J.** Precedente validità fino a 6 mesi

**LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL' IDONEITA' ALLA GUIDA  
PER VIOLAZIONE ART. 186 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

GIUDIZIO D'IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.

**Caso K.** Precedente validità fino a 12 mesi

GIUDIZIO D'IDONEITÀ con periodo di validità invariato rispetto alle previsioni di legge.

Ove si ripristino diverse condizioni del conducente la CML, in base alle diverse fattispecie riscontrate, procederà come per il Caso B e/o come precedente punto 5.e.

In ogni caso in cui sarà riattivato, il CCA procederà come descritto al punto 4.c assumendo di nuovo quale TEMPO 0 la data d'effettuazione degli esami richiesti dalla CML.

Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA saranno nuovamente effettuate con oneri a carico del conducente che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali.